

## Pro-memoria per audizione Commissione 7 Senato

### Affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano)

Martedì 14 maggio ore 14.30

#### **Premessa**

il calcio è un settore certamente in perdita (1.4 miliardi nella stagione 2021-2022), ma che per varie e importantissime ragioni riveste un ruolo di rilievo nell'industria italiana. A grandi linee (fonte – Report Calcio 2023 – ultimo pubblicato):

#### (i) valore sociale dell'attività sportiva:

- riconosciuto a livello costituzionale (art. 33);
- 1.391.230 tesserati nella stagione 2021-2022

#### (ii) valore economico dell'attività sportiva

- 3,4 miliardi valore produzione stagione 2021-2022
- 906 milioni di tasse versate nel 2020 dai club professionistici (73,1% dello sport nazionale);
- 156,5 milioni di contributi versati nel 2020 dai club professionistici.

Negli ultimi 15 anni l'ammontare della contribuzione fiscale e previdenziale del calcio professionistico italiano è stato 16.8 miliardi di euro. I contributi erogati dallo Stato (CONI / Sport e Salute) alla FIGC sono stati 891,60 milioni.

Per ogni euro investito dallo Stato nel sistema calcio italiano, vi è stato un ritorno in termini di gettito fiscale e previdenziale di € 18,9.

A tale situazione di grave indebitamento, non è conseguita la competitività in campo europeo.

Si osservi, ad esempio, prendendo in considerazione le finali delle tre competizioni europee e le cd. big five, il seguente andamento, a partire dalla stagione 2010-2011 e fino alla stagione in corso (inclusa), per un totale di 14 stagioni:

| Nazione     | Champions L.                    | Europa L.                      | Conference L.                  | Supercoppa UEFA               | Aggregato                       |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Inghilterra | 9 finaliste, di cui 4 campioni  | 6 finaliste, di cui 3 campioni | 1 finalista, di cui 1 campione | 7 finaliste di cui 3 campioni | 23 finaliste di cui 11campioni  |
| Spagna      | 10 finaliste, di cui 7 campioni | 9 finaliste, di cui 8 campioni | Zero                           | 16 finaliste di 9 campioni    | 35 finaliste di cui 24 campioni |
| Italia      | 3 finaliste                     | 3 finaliste                    | 3 finaliste, di cui 1 campione | 1 finalista                   | 10 finaliste di cui 1 campione  |
| Germania    | 5 finaliste, di cui 2 campioni  | 2 finaliste, di cui 1 campione | Zero                           | 3 finaliste di cui 2 campioni | 10 finaliste di cui 5 campioni  |
| Francia     | 1 finalista                     | 1 finalista                    | Zero                           | Zero                          | 2 finaliste                     |

### **Argomento n. 1)**

***se e in che modo il Legislatore possa, mediante l'introduzione di norme primarie ad hoc ovvero attraverso atti di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo, contribuire alla crescita del sistema, anche con riguardo alla possibilità di agevolare la realizzazione di infrastrutture socio sportive e di stadi, inclusi quelli di grandi dimensioni***

- Imprescindibile destinare al calcio una quota dei proventi da scommesse sportive. Nel 2022 sul calcio sono stati scommessi 13.2 miliardi, con un gettito erariale di 342,40 milioni; consiglio: Introdurre una norma nel Decreto MEF 1° agosto 2022 n. 45 che riconosca il diritto del CONI e, per esso, delle singole Federazioni sportive nazionali e/o delle Leghe, a una quota dei proventi derivanti dalle scommesse sportive effettuate sulle competizioni di loro pertinenza o a cui partecipino società alle stesse affiliate (es. competizioni UEFA). CONI riceverebbe i proventi da ripartire tra le singole FSN / Leghe e dalle stesse ai club.
- Abolire la norma del Decreto Dignità (Decreto-Legge n. 87 del 12 luglio 2018) che pone il divieto di *'qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive'* (oggi peraltro puntualmente eluso dalle sponsorizzazioni di società di cd. 'tipster');

Abolire la norma ovvero escludere dall'applicazione le competizioni sportive professionistiche sulle quali si effettuano le scommesse sportive;

- Reintroduzione normativa impatriati: il cd. 'Decreto Crescita' contenente la prima normativa impatriati è stato introdotto nell'aprile 2019 (DL 34/2019). Dunque, dal 2020 i club italiani hanno iniziato a tesserare calciatori provenienti dall'estero con fiscalità agevolata. Da quel momento, dopo anni difficili in campo internazionale, il ranking del nostro paese è molto migliorato, così come i risultati in ambito internazionale. Si pensi alla UEFA Champions League (3 club nei quarti di finale 2022-2023 – Napoli, Inter e Milan, di cui due semifinaliste, Inter e Milan, e una finalista, Inter), alla UEFA Europa League (dalla 2019-2020, su cinque edizioni della UCL, quattro volte club italiani hanno raggiunto le semifinali, tre volte la finale, con Inter, Roma e Atalanta), alla UEFA Conference League (dalla prima edizione, 2021-2022, ogni stagione una formazione italiana è giunta in finale, nell'ordine Roma e due volte Fiorentina). Il risultato è che, alla fine della stagione 2019-2020, l'Italia era quarta nel ranking UEFA, dietro Spagna, Inghilterra e Germania, mentre oggi è seconda, dietro alla sola Inghilterra con possibilità, in caso di vittoria dell'Atalanta dell'UEFA Europa League, di 'piazzare' sei club nella Champions League 2024-2025 (sarebbe il primo caso nella storia). Quindi: il decreto 'impatriati' ha reso più competitivi i nostri club in campo europeo, con conseguente crescita del movimento. Il suggerimento è individuare degli strumenti per introdurre questo genere di agevolazione e salvaguardare dunque l'incremento qualitativo dei nostri club.
  
- **Questione Stadi:**

1) In Italia gran parte degli stadi sono di proprietà comunale e vengono inclusi tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, con la prima conseguenza che non vengono in alcun modo offerti in vendita. Vendita che, a mio parere, dovrebbe essere non solo disposta per legge ma addirittura a un prezzo simbolico di un euro, obbligando le società professionistiche ad investire in un certo numero di anni un importo per lavori di ammodernamento e manutenzione dell'impianto, pena la risoluzione del contratto. Si parlerebbe di vendita condizionata che, da un lato, aumenterebbe gli asset di bilancio dei club e, dall'altro, garantirebbe comunque il Comune in merito alla correttezza del percorso intrapreso.

Le forme di affidamento diverse dalla vendita, che il D. Lgs. n. 38/2021 riconosce nella concessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, per la durata di 90 e 30 anni, non funzionano perché l'iter progettuale (es. il "*documento di fattibilità delle Alternative progettuali corredato da un Piano Economico Finanziario attraverso il quale illustrare il rispetto oltre che dei principi*

*economici anche di quelli territoriali, ambientali e sociali”)* lascia ai Comuni eccessivi margini di intervento (es. criteri minimi di capienza / conservazione parti ritenute di interesse storico) sul contenuto della proposta ai fini della approvazione del Progetto che, di fatto, lo bloccano.

2) le Sovrintendenze applicano in maniera eccessivamente restrittiva la norma cd. ‘sblocca stadi’ (DL 76/2020), che, nel derogare all’applicazione, agli Stadi costruiti da più di 70 anni da autori non più in vita, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, rimette *‘l’individuazione di tali elementi [strutturali meritevoli di conservazione], qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo’*: ciò ha impedito che, di fatto, si realizzassero opere di ammodernamento degli Stadi. In particolare, andrebbe modificata nuovamente la normativa vigente, prevedendo che anche laddove gli impianti sportivi siano stati costruiti da più di settant’anni e siano opera di autore non più vivente non si applicano gli articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004. Per gli Stadi già dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 42/2004, occorre prevedere che l’approvazione del progetto estingue la dichiarazione del vincolo;

3) prevedere incentivi (es. crediti fiscali) per le società che investono su stadi e centri sportivi o, comunque, la detassazione degli utili reinvestiti dalla società di calcio in asset inerenti all’esercizio dell’attività calcistica e dell’organizzazione di gare ed allenamenti.

### **Argomento n. 2)**

***in che modo si ritiene che possa essere riformata l’attuale disciplina federale, ritenuta da molti non più rispondente alle attuali esigenze***

- L’Italia ha il numero più alto di club professionistici in Europa (98, a fronte di 92 dell’Inghilterra che distribuisce il triplo di risorse).

In particolare:

| Paese       | Campionati Pro       | Club Pro | Leghe Pro | Diritti TV naz. Serie A 23-24 |
|-------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Inghilterra | 4                    | 92       | 2         | 1.800 mln                     |
| Spagna      | 2                    | 42       | 1         | 1.193 mln                     |
| Italia      | 3                    | 98       | 3         | 927,5 mln                     |
| Germania    | 2 (+1 con squadre B) | 36       | 1         | 1.079 mld                     |
| Francia     | 2                    | 40       | 1         | 580 mln                       |

Alla luce di quanto sopra, è auspicabile la riduzione club professionistici, con inevitabile diminuzione di club della Serie C (es. 20 + 20 + 20) ed eventuale creazione di una categoria 'cuscinetto' di semiprofessionismo, tra la C e i Dilettanti, nella quale i club possono tesserare tanto atleti dilettanti quanto professionisti (eventualmente anche entro un numero massimo), come già accade in paesi esteri (es. Francia); ciò determinerebbe una riduzione di costi per molti club, una più proficua distribuzione delle risorse e un miglioramento dell'appeal della Serie C che diventerebbe più competitiva, composta esclusivamente da società strutturate e avvincente; favorire, nel settore dilettantistico, allo scopo di ridurre i costi e i fallimenti, incentivare la matrice sociale del calcio e favorire la crescita culturale, le società sportive a partecipazione popolare, per cui è stata approvata il 23 aprile 2024 la proposta di legge AC836.

Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla s.s. 1959/1960 sino alla stagione 1981-1982.

- intervenire sulle norme dei Decreti 36 e 37 che hanno restituito al sistema società – sia professionistiche sia dilettantistiche - più deboli e agenti più forti, che continueranno a drenare sempre più risorse dal sistema. Studiare meccanismi compensativi, che, ad esempio:
  - o tendano alla salvaguardia degli investimenti nel settore giovanile (es. con l'abolizione del vincolo sportivo, per cui andrebbe prevista la possibilità di sottoporre i calciatori ad apprendistato, con costituzione di vincolo pluriennale, a condizioni predeterminate e paritarie per tutti i club e non negoziabili, posto che in nessuna professione al mondo l'apprendista negozia le condizioni salariali con l'imprenditore);
  - o tendano al contenimento dei costi soprattutto nei dilettanti (es. incrementare a 10.000 euro annui la fascia di esenzione fiscale dei lavoratori sportivi non professionisti);
  - o tendano alla limitazione del potere degli agenti (es. limitare ai calciatori titolari della stipula di contratto di lavoro – no apprendistato no minori solo tesseramento – provare a introdurre cap ai compensi, aspetto sul quale è pendente procedimento avanti alla Corte di Giustizia Europea)
  
- intervenire sulla governance federale attribuendo più poteri alla LNPA in Consiglio Federale, come il diritto di veto su questioni riguardanti la LNPA, eliminando gli arbitri e riducendo la quota dei dilettanti.

### **Argomento n. 3)**

**quali iniziative sia opportuno assumere al fine di incidere positivamente sulla credibilità del sistema, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza delle strutture preposte alle attività di controllo e garanzia (oggi affidati, a seconda degli ambiti, alla Covisoc, alla giustizia federale e all'attuale sistema arbitrale)**

- il presupposto centrale è costituito dal fatto che gli Statuti FIFA (art. 19) e UEFA (art. 7bis) prevedono che le Federazioni sportive nazionali devono essere indipendenti da qualsiasi ingerenza di natura politica: pertanto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale deve essere salvaguardata;
- sulle attività di controllo dei club: nella prima versione del Decreto 36, approvata nel febbraio 2021, era stata eliminata, rispetto alla Legge 91, la previsione che consentiva alle Federazioni Sportive di effettuare controlli sulle proprie affiliate in ordine al rispetto dei criteri economici-finanziari, allo scopo di salvaguardare la regolarità dei campionati. Detta previsione è stata inserita in uno dei cd. 'correttivi', segno evidente che il legislatore ha riflettuto sull'iniziale abrogazione del principio fondante l'operatività e la legittimazione di Covisoc, ritenendone invece l'opportunità. Di certo una funzione così importante, settoriale e tecnica non può essere affidata ad un organo terzo rispetto all'ordinamento sportivo ed essenzialmente politico. Al massimo valuterei la costituzione di un organismo tecnico specializzato in seno al CONI, che si occupi di tutte le discipline professionistiche. Sicuramente va mantenuto all'interno dell'ordinamento sportivo e dotato di figure specializzate;
- sulla giustizia federale: uno dei capisaldi dell'ordinamento sportivo è il principio di cd. 'autogiurisdizione', complementare a quelli di 'autonormazione' e 'autoorganizzazione'. La capacità di dotarsi di giudici interni al sistema, altamente specializzati, che assicurino indipendenza di giudizio, ma anche celerità delle decisioni, tecnicità e uniformità, rappresenta un principio cardine dell'ordinamento sportivo. Tuttavia, ciclicamente si assiste a 'fughe in avanti' di consociati che, anziché domandarsi il perché non si è soddisfatti da un sistema, tendono a forzare il meccanismo della 'autogiurisdizione', evocando il coinvolgimento delle autorità giudiziarie ordinarie nelle vicende sportive. L'obiettivo dovrebbe invece essere la professionalizzazione degli uffici della giustizia sportiva, tanto requirenti quanto giudicanti, anche attraverso la costituzione di un elenco di professionisti presso il CONI (successivamente assegnati alle singole federazioni, dalle quali dunque sia assicurata l'indipendenza), cui si accede tramite selezione per esami e per titoli, che percepisca una retribuzione adeguata all'importanza dell'incarico che i componenti degli organi sono chiamati a svolgere.

- sugli arbitri: la classe arbitrale, per ridurre al minimo i sospetti e le critiche di scarsa indipendenza, dovrebbe uscire dalla FIGC (incluso dal Consiglio Federale) e, dunque, rappresentare un soggetto autonomo, alla stregua di una agenzia, esterno, che fornisce un servizio alle Leghe e alla FIGC a fronte di un corrispettivo economico, assicurando gli standard qualitativi richiesti. Dunque, i componenti AIA non dovrebbero più far parte del Consiglio Federale, così come l'AIA stessa diventare soggetto privato ed esterno alla FIGC, legato a quest'ultima da un contratto di diritto privato di fornitura di servizi. Gli arbitri dovrebbero diventare professionisti a tutti gli effetti.
- Nei principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Francia e Germania) questo già avviene. Infatti, nelle predette federazioni gli arbitri sono dei professionisti a tutti gli effetti e ricevono un compenso fisso oltre ad un gettone di presenza per ogni incontro diretto.
- Ad oggi le remunerazioni degli arbitri in Italia sono orientativamente le seguenti:
  - Serie A EUR 3.800 ad incontro più rimborso spese
  - Serie B EUR 1.700 ad incontro più rimborso spese
  - Serie C EUR 200 ad incontro più rimborso spese
  - Serie D EUR 60 ad incontro più rimborso spese
- Ad oggi le remunerazioni degli arbitri nelle altre federazioni europee è la seguente:
  - i) Spagna: Stipendio base di EUR 12.500 mensili più EUR 4.000 a partita.
  - ii) Germania: Stipendio base annuo tra EUR 36.000 e EUR 72.000 più EUR 3.600 a partita.
  - iii) Francia: Stipendio fisso EUR 72.000 annui più EUR 2900 a partita.
  - iv) Inghilterra: Stipendio base tra EUR 85.000 e EUR 170.000 più EUR 1.300 a partita.
- In generale, la Football Association inglese rappresenta un esempio virtuoso in quanto: i) gli arbitri sono designati e gestiti dalla Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL), società senza scopo di lucro partecipata dalla FA, dalla Premier League e dalla Football League; ii) non hanno alcuna rappresentanza nel Comitato Esecutivo della Federazione.

- L'esempio americano. Nella NBA gli arbitri sono professionisti a tutti gli effetti, con stipendi tra USD 120.000 e USD 550.000 a stagione a seconda del livello di anzianità, e sono gestiti da un comitato interno alla stessa NBA.

**Argomento n. 4)**

***in che modo si possa intervenire al fine di valorizzare i diritti di trasmissione degli eventi sportivi nazionali, tenuto conto del rischio che gli investimenti televisivi e le sponsorizzazioni siano sempre più diretti verso competizioni internazionali***

- il necessario punto di partenza è modificare la Legge Melandri nella parte in cui prevede la cd. *'no single buyer rule'*, prevedendo (art. 9, comma 4) che *«è fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette»* degli incontri. Detta regola è stata recentemente eliminata dalla Bundesliga nella adozione del bando per la cessione dei diritti televisivi per le stagioni comprese tra la 2025-2026 e la 2028-2029
- andrebbe inoltre abolito o quantomeno attenuato il controllo preventivo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui bandi
- andrebbero rivisti i criteri di ripartizione delle risorse audiovisive previsti dalla Legge Melandri (es. abolire la quota di ripartizione per l'utilizzo dei giovani – cd. *'Lodo Giorgetti'* che prevede la destinazione del 10% a chi impiega giovani provenienti dal proprio vivaio).

STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti

Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo

**Commissione Settima Senato**

**Affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano)**

**Audizione di mercoledì 22 maggio 2024 – integrazione rispetto a quanto già riferito il 14 maggio 2024**

Mi trovo dopo soli otto giorni di fronte alla Settima Commissione, stavolta sotto diversa veste; il 14 maggio scorso ero invitato come esperto del settore, mentre oggi riferisco come legale della SSC Napoli.

Per questo motivo, oggi cercherò di non trattare tematiche già approfondite nel precedente incontro, che ho documentato, bensì argomenti diversi, più calzanti rispetto all'odierno contesto, ovvero il calcio professionistico.

Già affrontati, nel precedente incontro, gli aspetti trattati ai primi cinque punti della nota del Senatore Marcheschi, mi concentrerò, in questa sede, su un argomento di estrema attualità, nonché sull'approfondimento delle ultime due tematiche in discussione, relative allo sviluppo dei vivai e alla valutazione dell'impatto della riforma del lavoro sportivo.

**1) Chi controlla i fondi?**

Partendo dal tema di stretta attualità, le notizie stampa di questi giorni hanno attribuito assoluto risalto alla notizia del mancato accordo tra la proprietà dell'Inter e il fondo Oaktree per il rifinanziamento del debito derivante dal prestito ottenuto per sostenere il club nerazzurro.

Mancato accordo che, per stessa ammissione della proprietà Zhang, *'sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità'*.

Il Presidente CONI Malagò, nei giorni scorsi, si è espresso sul punto, dichiarando *'per chi va per certi mari... quelli dei prestiti e dei fondi, succede questo. Vedi anche al Milan cosa è successo, la proprietà nasce da questa situazione. Coi fondi di private equity questo succede'*.

Il calcio italiano oggi deve prendere atto di questa situazione: delle 40 squadre di A e B, ben 13 (7 in Serie A, 6 in Serie B) sono controllate da proprietà provenienti da paesi extracomunitari.

## STUDIO LEGALE GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti

Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo

L'attenzione di fondi americani, asiatici o arabi sui nostri club è sempre elevata, segno evidente che il prodotto calcio italiano presenta sempre un appeal all'estero, anche se si tratta di una industria in perdita.

La domanda che ci si deve porre in questi casi è: cosa sappiamo di questi fondi? Chi sono? L'ingresso dei fondi nei club apre scenari impensabili fino a pochi anni fa, e negli ultimi mesi sia Milan sia Inter si sono trovate in situazioni molto simili, con finanziamenti non restituiti che hanno determinato l'escussione di pegni (Elliott nei confronti di Rossoneri Lux, Oaktree nei confronti delle quattro società, tre lussemburghesi e una inglese, riconducibili alla famiglia Zhang).

Nel caso del Milan, è stato addirittura aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Milano, per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza della FIGC.

Situazioni che mettono a repentaglio la continuità aziendale e creano anche interrogativi nella comunità, non soltanto di tifosi, sulla affidabilità del club e sulla credibilità del sistema, oltre a porre seri interrogativi sulla salvaguardia della regolarità delle competizioni.

L'ordinamento sportivo è tutt'ora dotato di strumenti volti a verificare l'affidabilità di soggetti che acquisiscano partecipazioni di club superiori al 10%, in particolare la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie che verifica la sussistenza, in capo ai nuovi soci, dei requisiti di onorabilità e solvibilità, dettagliati dall'art. 20bis NOIF della FIGC, richiedendo, tra i vari documenti previsti dalle norme di riferimento, degli affidavit a istituti di credito circa il merito creditizio.

La violazione dell'art. 20bis NOIF della FIGC è punita dall'art. 32, commi 5bis – 5novies del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che prevede sanzioni quali l'ammenda per il ritardo nella produzione documentale o la penalizzazione in caso di carenza di requisiti (due punti) e di mancato trasferimento delle partecipazioni qualora il titolare venga ritenuto non idoneo (tre punti più eventuali tre ulteriori).

Tuttavia, detto controllo – legittimamente svolto dalle autorità endo-ordinamentali - interviene quando l'operazione di acquisizione del club si è già perfezionata ed è per così dire 'mediato' dal club stesso.

La **PROPOSTA** è quella di introdurre, a livello di norma primaria, una sorta di 'barriera all'ingresso', per soggetti provenienti da paesi extracomunitari che intendano acquisire partecipazioni in società professionistiche di calcio, consistente nell'introduzione di un albo (sulla falsariga di quello previsto dalla Banca d'Italia per gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia) tenuto da un organo statale, al quale debbono iscriversi i potenziali interessati all'ingresso nel capitale dei club. L'iscrizione, condizione preliminare per

**STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI**

**Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti**

**Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo**

l'acquisizione delle quote o delle azioni dei club, dipenderebbe dall'accertamento positivo del possesso di determinati requisiti di solidità economico-finanziaria delegato a un organismo esterno all'ordinamento sportivo (in considerazione del fatto che detta verifica e la conseguente iscrizione nell'albo avverrebbero prima dell'acquisizione delle partecipazioni del club, dunque non compromettendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo).

Si consideri che una esperienza simile è in corso di introduzione in altri paesi europei:

- In Inghilterra, a seguito di una esigenza sorta nel post Superlega, nel marzo scorso è stato presentato un disegno di legge volto all'introduzione di un'autorità indipendente governativa (*Independent football regulator*) che si occupi del monitoraggio del sistema calcio sotto il profilo della stabilità economico-finanziaria. Le prerogative di tale organo saranno molto incisive, non soltanto limitate al controllo all'accesso preventivo ma anche alle verifiche di gestione dei club;
- In Spagna, esiste il *Consejo Superior de Deportes*, ente pubblico costituito nell'orbita del Ministero dello Sport, che esercita controlli di natura amministrativa su federazioni, leghe e società.

Nel nostro sistema non sarebbe necessario un perimetro d'azione così ampio, in ragione dell'operatività degli organi ispettivi interni: tuttavia, un sistema di controllo preventivo all'accesso di determinati soggetti sul mercato potrebbe da un lato garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e dall'altro, assicurare una maggiore vigilanza sulla solidità di eventuali nuovi proprietari provenienti da paesi non aderenti all'Unione.

\*\*\*\*\*

Venendo, poi, agli argomenti contenuti nella nota del Senatore Marcheschi non trattati – o trattati marginalmente – in occasione dell'audizione del 14 maggio scorso.

***1) quali soluzioni normative sia opportuno intraprendere per incentivare investimenti nei Vivai e la crescita di talenti italiani anche per le nostre nazionali***

***2) quale sia la valutazione dell'impatto della riforma del lavoro sportivo e quali possano essere eventuali correttivi da apportare.***

I due temi possono essere affrontati congiuntamente, trattandosi di un problema che, ciclicamente, si ripropone in queste occasioni, e che, certamente, l'intervento del legislatore del 2021, con l'adozione dei Decreti 36 e 37 non ha risolto.

## STUDIO LEGALE GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti

Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo

All'attualità, soprattutto nelle categorie minori (Serie B e Lega Pro), all'impiego di giovani italiani, a maggior ragione se formati dal club che li utilizza, è legato il riconoscimento di maggiori risorse provenienti dai diritti televisivi, dalla cd. 'mutualità'. L'esempio virtuoso, in questa stagione sportiva, è quello del Cesena, che ha dominato il campionato di Serie C, girone A, piazzandosi al secondo posto assoluto tra i 60 club della terza serie professionistica per contributi ricevuti in conseguenza dell'utilizzo dei giovani, avendo impiegato ben cinque atleti provenienti dal proprio settore giovanile in pianta stabile in Prima Squadra.

La problematica è, però, rappresentata dalla circostanza che i Decreti 36 e 37 del 2021, nell'abolire il vincolo sportivo da un lato e, come vedremo, nel liberalizzare l'attività degli agenti anche in ambito dilettantistico e giovanile, hanno completamente disincentivato gli investimenti nel vivaio, privando di potere contrattuale le società e, conseguentemente, rendendo ad alto rischio la destinazione di risorse alla formazione dei giovani atleti.

I fattori scatenanti, la cui convergenza ha determinato un risultato pericolosissimo per i club, sono:

- l'abolizione del vincolo sportivo (art. 31 D.Lgs. n. 36/2021);
- la liberalizzazione dell'attività degli agenti nel settore dilettantistico e giovanile, a partire dal quattordicesimo anno di età del calciatore (art. 10 D.Lgs. n. 37/2021).

Con riferimento all'abolizione del **vincolo sportivo**, si fa presente che, fino al 30 giugno 2023, le società professionistiche instauravano un rapporto di tesseramento con i propri giovani calciatori al compimento di 14 anni, che veniva salvaguardato e protetto dalle norme interne (non era così in ambito internazionale, ove però esiste un meccanismo di riconoscimento di premi di formazione comunque piuttosto efficace) fino al 22° anno di età (tesseramento come 'giovane di serie' fino a 19 anni, con successiva possibilità di instaurare rapporto di lavoro unilateralmente per una durata massima di tre anni).

Con le norme di legge attualmente vigenti, l'unica possibilità, a disposizione di un club, per vincolare in maniera pluriennale un giovane calciatore, consiste nel sottoporlo a un contratto di apprendistato, della durata massima triennale, che, tuttavia, deve essere negoziato con l'atleta (e, dunque, alla luce dell'art. 10 del Decreto 37, con l'agente di questi).

Prevedere che tale rapporto sia facoltativo per il calciatore riduce ai minimi termini il potere negoziale del club – esposto a costi di assoluto rilievo, a titolo di retribuzioni e commissioni per agenti, per mantenere il tesseramento dei ragazzini del settore giovanile – e incrementa

**STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI**

**Avv. Mattia Grassani**  
**Avv. Federico Menichini**  
**Avv. Luigi Carlutti**

**Avv. Maurizio Angelucci**  
**Avv. Claudio Colletti**  
**Avv. Alessio Biondo**

la forza contrattuale degli agenti che finiranno per insinuarsi nel mondo giovanile drenando risorse al sistema e disincentivando gli investimenti sul vivaio.

**PROPOSTA:** prevedere la possibilità, per i club professionistici, di instaurare unilateralmente rapporti di apprendistato, per un massimo di 4-5 anni, con retribuzione convenzionalmente stabilita ed uguale per tutti gli apprendisti (o comunque di due-tre fasce predeterminate), per consentire al giovane calciatore un percorso interno al club da 15 a 19-20 anni prima di approdare al settore professionistico.

Il tema della retribuzione convenzionale è centrale perché, a differenza delle industrie comuni, dove l'apprendista non ha potere contrattuale e la retribuzione è pattuita dalle parti sociali in sede di negoziazione collettiva, nel calcio tale principio non opera, per la sua specificità, e dunque il rischio è che abbia luogo una libera trattativa del rapporto nella quale la società è parte debole.

Al termine del percorso di formazione, si dovrebbe consentire al club – come già accade adesso – di sottoporre unilateralmente al calciatore un contratto di prestazione sportiva professionistico della durata massima triennale a condizioni predeterminate.

Il rapporto di apprendistato di diritto comune, infatti, a mio avviso, non può essere calato senza adeguamenti nel sistema calcio, settore che presenta peculiarità tali da rendere pressoché sterile l'istituto (in serie A e B, questa stagione sportiva, in pochissimi casi si è ricorsi all'istituto dell'apprendistato che, di fatto, non presenta un numero sufficiente di casi per valutare l'impatto nel settore).

Una simile struttura del rapporto, alla stregua di un percorso di formazione, consentirebbe al giovane di percepire dei compensi fin da 15 anni e alla società di investire sul settore giovanile nella consapevolezza di disporre di un patrimonio da inserire nel proprio settore di prima squadra alla fine di un percorso graduale.

A tale problematica si lega inevitabilmente quella degli **Agenti**.

I dati sono eloquenti, ad esempio:

- mediamente, a livello internazionale, gli agenti ricevono circa il 10% del valore complessivo delle transazioni per i trasferimenti; i club formatori ricevono circa l'1%. Se si proietta il dato statistico nel nostro calcio, la forbice è ancora maggiore;
- nel 2023, i corrispettivi erogati in favore degli agenti nei trasferimenti internazionali hanno raggiunto l'importo record di USD 888,1 milioni (1 milioni nel calcio femminile), con un incremento di oltre il 40% rispetto all'anno precedente (fonte FIFA Report Football Agents dicembre 2023). L'Italia, con 115,7 milioni (nei soli trasferimenti internazionali) si piazza al secondo posto dietro l'Inghilterra;

## STUDIO LEGALE GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti

Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo

- il 30 marzo 2024, la FIGC ha diffuso il dato delle remunerazioni agli agenti erogate dai club di Serie A, pari a oltre 220 milioni di euro;
- il 20 aprile 2024, il Presidente FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che, dal 1° febbraio 2023 al 1° febbraio 2024, i club inglesi di Premier League hanno corrisposto quasi 500 milioni di dollari ad agenti e meno di 30 milioni ai club che hanno investito nella formazione dei calciatori.

Tale situazione in un contesto in cui, quantomeno in Italia, gli agenti non potevano agire nel mercato dei minori e nei dilettanti, e in cui il vincolo sportivo attribuiva maggiore potere negoziale ai club. Il dato, dunque, è destinato ad aumentare in senso peggiorativo per le società.

La riforma del Decreto 37, peraltro, si pone in controtendenza rispetto all'orientamento della FIFA, che, il 16 dicembre 2022, aveva approvato un nuovo Regolamento valido a livello internazionale (da recepirsi a cura delle Federazioni nazionali entro il 30 settembre 2023) che prevedeva regole più rigide per gli agenti, tra cui i tetti (CAP) ai compensi, fissati nel 10% del valore della transazione nei rapporti tra club cedente e agente e nel 3% (o nel 5% in caso di salario dell'atleta superiore a USD 200.000,00) del reddito del calciatore nei rapporti tra calciatore e agente e tra club cessionario e agente.

Tale riforma, che avrebbe potuto determinare un ridimensionamento di queste figure, **non è mai entrata a regime**: la FIFA, il 30 dicembre 2023, ha sospeso l'applicazione del Regolamento, in alcune parti, tra cui quella dei tetti massimi ai compensi, a seguito del rinvio, da parte di un giudice ordinario di Dortmund, della questione alla Corte di Giustizia Europea, cui erano seguiti altri provvedimenti di sospensione in diversi paesi europei, tra cui l'Inghilterra, in attesa della pronuncia dei giudici lussemburghesi.

Cosa c'è da aspettarsi? Niente di buono: dopo le recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023 sulla Superlega (caso n. C-333/21) e sull'illegittimità delle norme interne che prevedono l'inserimento di un numero minimo di calciatori formati sul territorio nazionale nelle rose (caso n. C-680/21), il recentissimo parere (30 aprile 2024) dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE Maciej Szpunar sul caso Lassana Diarra (caso n. C-650/22), secondo cui *'le norme della FIFA che disciplinano i rapporti contrattuali tra i giocatori e i club possono risultare contrarie alle norme dell'Unione sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle persone'*, lascia presagire che, ancora una volta, **la Corte di Giustizia Europea potrebbe attribuire priorità alla natura commerciale / professionale del calcio rispetto al principio di specificità dello sport**, in passato ripetutamente affermato per individuare soluzioni di compromesso, anche regolamentari, tali da salvaguardare l'attività dei club senza ledere i principi fondamentali

**STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI**

**Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti**

**Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo**

dell'UE (il famoso Accordo di Bruxelles del 2001 determinò l'approvazione del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei calciatori che ha consentito alla FIFA di governare il calcio nei venti anni successivi).

**Questa tendenza deve essere arginata, e i legislatori nazionali devono fare in modo che lo sport – per il valore sociale ed economico che riveste, soprattutto nel nostro paese – torni a vedere affermata la propria specificità che consente di introdurre dei contrappesi ai principi della libera concorrenza e della libera circolazione, necessari per la sopravvivenza dei club.**

Lo scorso 20 aprile, Gianni Infantino, Presidente FIFA, così si pronunciava: *'I call on governments and lawmakers to join us and play an active role in ensuring the funds generated in transfers are kept within football and are shared with clubs from all around the world, as they are absolutely key for current and future generations of footballers'* (*'Invito i governi e i legislatori a unirsi a noi e ad assumere un ruolo attivo nel garantire che i fondi per i trasferimenti siano mantenuti nel calcio e condivisi con i club di tutto il mondo, poiché sono assolutamente fondamentali per le generazioni attuali e future di calciatori'*)

Pertanto, la **PROPOSTA** che rivolgo al legislatore, rispetto ai temi trattati è quello di:

- intervenire sul rapporto tra i club e i giovani calciatori come ridisegnato dal Decreto n. 36 (art. 30), razionalizzando e adeguando al sistema calcio il contratto di apprendistato che non può essere calato acriticamente nel settore e rimesso alla libera negoziazione delle parti, quanto ad *an* e *quantum*, ma deve conseguire a una disciplina convenzionale applicabile indiscriminatamente a tutti i ragazzi (es. diritto unilaterale del club di appartenenza di sottoporre ad apprendistato triennale i propri tesserati a partire da 15-16 anni, a condizioni convenzionali per la categoria di appartenenza);
- incentivare la formazione dei giovani calciatori, scoraggiata dall'abolizione del vincolo sportivo, mediante:
  - o detassazione degli utili reinvestiti nei settori giovanili;
  - o implementazione dei premi per i club che abbiano contribuito alla formazione dei giovani atleti (un riferimento utile potrebbe essere il sistema della cd. 'Training Compensation' introdotto dalla FIFA e vigente in ambito internazionale);
- intervenire sul Decreto n. 37, con le seguenti finalità:

**STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI**

**Avv. Mattia Grassani**  
**Avv. Federico Menichini**  
**Avv. Luigi Carlutti**

**Avv. Maurizio Angelucci**  
**Avv. Claudio Colletti**  
**Avv. Alessio Biondo**

- limitare il perimetro dell'attività degli agenti, eliminando la possibilità di rappresentare club e calciatori in ambito dilettantistico e minorile (a meno che la rappresentanza non sia funzionale alla stipulazione di un contratto professionistico) (art. 10, commi 1 e 3);
- prevedere forme di limitazione dei corrispettivi erogabili a detti professionisti (art. 8);
- prevedere un più preciso inquadramento da un punto di vista fiscale, su cui rimangono irrisolte rilevanti questioni interpretative, come l'inquadramento giuridico dell'attività (mandato o intermediazione) (art. 3, comma 1) e il rapporto tra compenso riconosciuto dalle parti della transazione – club e calciatore – allorché l'agente rappresenti entrambi i soggetti (art. 5 comma 3).

In definitiva, **i Decreti n. 36 e n. 37 restituiscono al calcio italiano agenti più forti e società più deboli**, favorendo l'ulteriore drenaggio di risorse fuori da un sistema già in perdita, e non soltanto per i temi sopra trattati, ma anche per i seguenti aspetti, meritevoli di intervento, in ordine ai quali si formulano le seguenti **PROPOSTE**:

- l'art. 13, comma 3, del Decreto n. 36, prevede che *'negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un **organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi**. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto'*.

Detta previsione compromette la libertà d'impresa e, in un settore mediaticamente sovraesposto, rischia di condizionare le scelte e le politiche aziendali a causa della

STUDIO LEGALE  
GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani  
Avv. Federico Menichini  
Avv. Luigi Carlutti

Avv. Maurizio Angelucci  
Avv. Claudio Colletti  
Avv. Alessio Biondo

diffusione di informazioni riservate (rischio ancora maggiore per le società quotate);  
**l'intervento modificativo potrebbe riguardare l'abrogazione della disposizione, prevedendo la costituzione dell'organo come facoltà, e non obbligo, quantomeno con riferimento al settore professionistico**, per la cui attuazione non mi risulta che ad oggi siano state poste in essere iniziative, a cura del CONI, delle Federazioni o dei club, a dimostrazione del fatto che la stessa non incontra il gradimento degli stakeholders del sistema e risulta di difficile recepibilità;

- l'art. 29 del Decreto n. 36 introduce la nuova figura del lavoratore sportivo, che prevede la presunzione di un rapporto di lavoro, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ove il predetto riceva importi superiori al rimborso delle spese documentate (autocertificabili fino a 150,00 euro mensili). Tale nuova figura, nell'attribuire il doveroso riconoscimento ai cd. 'professionisti di fatto', che fino al 30 giugno 2023 non potevano considerarsi lavoratori per ragioni esclusivamente di carattere formale (es. atleti di Serie A di pallavolo, di Serie A di calcio a cinque, nuotatori, atleti, rugbisti etc), **non appare calzante per una larghissima fascia di persone che operano – con apporto fondamentale – nel calcio dilettantistico o giovanile** – per passione ricevendo un rimborso spese forfettario superiore a 150,00 euro (quindi tutti i pensionati o i dipendenti, anche pubblici, che prestano attività saltuaria nel tempo libero ricevendo compensi di qualche centinaio di euro mensili, obbligando, con il regime attuale, le società ad adempimenti considerevoli e a costi maggiori, laddove il prestatore non avverte minimamente l'esigenza del riconoscimento del rapporto di lavoro), trattandosi, di fatto, di figure assimilabili ai volontari.

L'intervento modificativo potrebbe avere ad oggetto **l'estensione della categoria dei volontari a tali figure, elevando l'importo previsto all'art. 29, comma 2, come tetto massimo del rimborso spesa forfettariamente certificabile.**

Avv. Mattia Grassani

